

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
PER LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO
AI SENSI DELL'ART. 44 D. LGS.VO N. 81/2015
ANNUALITÀ 2023

Con il presente disciplinare si stabiliscono:

1. le modalità di realizzazione dei corsi di formazione in apprendistato finanziati;
2. le condizioni e i limiti di erogazione del contributo riconosciuto con il *voucher*;
3. le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione finale.

ART. 1 (Tempi per la realizzazione del corso).

Il *Soggetto attuatore*, si impegna e si obbliga a concludere i percorsi formativi approvati entro **24 febbraio 2024 per l'annualità 2023 (ed entro il 30 novembre 2024 per l'annualità 2024), salvo disposizioni diverse**. Il mancato rispetto di tale termine, comporta l'annullamento dell'atto di concessione per i soli corsi non conclusi entro tale data. L'avvio e la conclusione delle attività dovranno essere comunicate, alla **Regione Molise – Servizio Politiche per l'Occupazione- e al Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza**, tramite PEC, con i relativi moduli.

ART. 2 (Sede delle attività di formazione).

Nella comunicazione di avvio delle attività il *Soggetto attuatore* deve indicare **il titolo del corso e di fianco la dicitura “corso in aula” o “corso in FAD”**, le sedi presso le quali svolgere le attività di formazione previste dal progetto (*per la modalità assimilabile alla FAD/E-learning non è necessario*). I soggetti iscritti nell'elenco degli Organismi di Formazione Professionale accreditati presso la Regione Molise, di cui alla D.G.R. n. 533 dell'8 agosto 2012 e s.m.i., svolgeranno l'attività di formazione presso una delle sedi operative accreditate, anche secondaria e/o temporanea.

Le imprese/datori di lavoro che non sono soggetti all'accreditamento (punto 3.3 lettera d della citata Deliberazione), svolgeranno la formazione in luoghi conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione.

ART. 3 (Obblighi del soggetto attuatore).

Gli obblighi del *Soggetto attuatore* sono i seguenti:

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza;
- predisporre i registri obbligatori curandone la validazione da parte della Regione;
- mantenere presso la sede operativa i registri;
- rispettare quanto previsto al punto 7. e 8.1.e successivi riguardante la formazione in modalità assimilabile alla fad/e- learning e comunque con l'impegno e l'obbligo al rispetto delle prescrizioni e modalità previste a riguardo e disciplinate dalla Direttiva – Linee guida 2023 – 2024;
- assicurare la conformità dello sviluppo delle attività, secondo il corso approvato;
- fornire tutte le informazioni necessarie ai fini delle verifiche e dei controlli da parte della Regione;
- presentare entro 10 giorni, dalla data di conclusione della formazione erogata per le attività previste in Determina di Concessione, la richiesta di liquidazione delle competenze spettanti secondo quanto previsto dalla Direttiva – Linee Guida di riferimento per l'anno 2023-2024;
- comunicare alle imprese, e copia agli apprendisti, il dettaglio delle ore di formazione svolte dall'apprendista e che lo stesso ha assolto o non ha assolto il percorso formativo richiesto; in questo ultimo caso sarà cura dell'azienda fargli recuperare a proprie spese le ore mancanti come previsto al punto specifico della Direttiva – Linee guida a valere per le annualità 2023/24 – AVVISO PUBBLICO per l'annualità 2023;
- obbligo di cooperare al monitoraggio regionale con l'impegno a fornire ogni dato, informazione e chiarimento richiesto dal *Servizio Politiche per l'Occupazione/Ufficio Apprendistato*.

ART. 4 (Verifica ispettiva).

La Regione, con personale dipendente o propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché

l'assolvimento di tutti gli adempimenti correlati agli aspetti amministrativi, gestionali e la tenuta dei registri obbligatori.

Il *Soggetto attuatore* è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, atti e documenti concernenti le attività. Il *Soggetto attuatore* deve assicurare la massima collaborazione ai funzionari regionali, o propri incaricati, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività progettuali e di salvaguardia dei diritti degli apprendisti.

Art. 5 (Variazioni e modifiche del corso).

Tutte le modifiche inerenti i corsi concessi dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio competente e non verranno conteggiate in nessun modo, anche se svolte, le ore non autorizzate, tranne le modifiche espressamente previste nella Direttiva - Linee-Guida 2023-2024.

A seguito della emanazione della Determinazione di concessione, non possono essere apportate modifiche ai corsi con la stessa assenti e contenuti.

Formano oggetto di semplice comunicazione le variazioni di orario e di data delle lezioni, la sospensione e l'annullamento delle lezioni, la variazione dei docenti ed il recupero effettuato ai sensi del punto 9.1 (recupero Assenze).

Non possono in ogni caso, essere modificati i profili professionali e gli obiettivi formativi previsti nel corso approvato, pena l'annullamento, il ritiro e/o la revoca della concessione di che trattasi.

ART. 6 (Clausole di esonero di responsabilità).

Il *Soggetto attuatore* è unico ed esclusivo responsabile per tutto quanto concerne l'esecuzione del corso approvato e concesso.

Il *Soggetto attuatore* è altresì unico responsabile sia in sede civile che in sede penale che amministrava – previdenziale - assistenziale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi. Il soggetto attuatore solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto attuatore e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto attuatore, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il soggetto attuatore è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire la Regione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dall'atto di concessione. Il *Soggetto attuatore* è altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto del contributo; tanto che è disposto l'annullamento della concessione e del finanziamento qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR n.445/00 e s.m.i. emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

ART. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento).

Per i progetti ammessi a finanziamento, il contributo viene erogato ai singoli soggetti attuatori, nel seguente modo:

- frequenza effettiva minore del 20% delle ore previste: non viene riconosciuto alcun contributo;
- frequenza effettiva uguale o maggiore del 20% delle ore previste: riconoscimento dell'importo del voucher per ciascuna ora effettivamente frequentata dall'apprendista e risultante dal registro di classe;
- frequenza effettiva uguale o superiore all'80% delle ore previste: riconoscimento del 100% del valore del voucher.
- Il compenso economico relativo al recupero delle assenze, non segue quanto previsto dal Punto contributi alla formazione della Direttiva - Linee guida 2023/24, ma viene corrisposto in virtù delle reali ore di formazione che l'apprendista avrà realmente effettuato, comprese le nuove ore di formazione recuperate.

Entro 10 giorni dalla data di conclusione della formazione erogata per le attività previste in *Determina di concessione*, il soggetto attuatore, trasmetterà al Servizio Politiche per l'Occupazione, tramite PEC istituzionale del protocollo unico della Regione Molise, la richiesta di liquidazione delle competenze spettanti, formulata secondo l'apposito modello "F" predisposto, allegando la seguente documentazione:

1. Prospetto riepilogo presenze: (modello G);
2. Dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari:(modello H);

La Fattura intestata alla Regione Molise - Servizio Politiche per l'Occupazione, - Campobasso – contenente l'importo da liquidare indicando nella causale: *Determina di concessione*, CUP; titolo, durata, codice identificativo ed importo del corso formativo, con **relativa marca da bollo**, dovrà essere inviata in formato elettronico, nel rispetto del decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 e della "Comunicazione ai fornitori della Regione Molise".

Il Servizio Politiche per l'Occupazione provvederà alla liquidazione, con Determinazione dirigenziale ovvero Determina del Direttore del Servizio, dell'importo spettante previa acquisizione del controllo effettuato dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza, verifica della regolarità contributiva del soggetto attuatore, effettuata d'ufficio mediante richiesta di emissione del D.U.R.C., e, quindi, previa verifica della regolarità del DURC ed eventuale controllo AdE e AER (ex Equitalia) nelle ipotesi previste *ex lege*. Tale contributo sarà accreditato su conto corrente Bancario o Postale, dedicato anche non in via esclusiva, intestato al *Soggetto attuatore*, debitamente comunicato sull'apposito modello "H" e si deve tener presente quanto previsto al punto "9.5 modalità di erogazione del finanziamento" per non incorrere nella revoca della determina di concessione e del finanziamento ad essa correlato.

Il *Soggetto attuatore* per ottenere il pagamento delle somme dovute, deve rispettare quanto previsto dall'art.11 della "Legge Regionale 20 agosto 2010, n. 16", che di seguito si ritrascrive integralmente: **Art. 11 (legge regionale n. 16 del 20/08/2010)**

Obbligo di cooperare al monitoraggio regionale

1. *Il soggetto proponente ed attuatore, responsabile dell'attuazione dell'intervento, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni del monitoraggio, relativi allo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di concessione, sulla cui base lo Stato e l'Unione europea erogano e trasferiscono i finanziamenti alla Regione, mediante l'aggiornamento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale.*
2. *Il soggetto proponente ed attuatore ha, altresì, l'obbligo di alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria.*
3. *I dati concernenti il monitoraggio devono essere restituiti attraverso le modalità e le istruzioni che sono indicate dall'amministrazione regionale. In ogni caso, il soggetto proponente ed attuatore risponde con immediatezza ad ogni richiesta dell'amministrazione regionale in materia di monitoraggio.*
4. *L'inadempimento agli obblighi di monitoraggio di cui ai commi precedenti comporta, sempre la sospensione dei pagamenti dall'amministrazione regionale al soggetto proponente ed attuatore. Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio comporta il disimpegno delle risorse sul relativo capitolo di bilancio regionale e, previa revoca del provvedimento di concessione dell'intervento, il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate in qualità di soggetto proponente ed attuatore.*
5. *Il provvedimento regionale di concessione dei finanziamenti e i relativi disciplinari devono, a pena di nullità, menzionare specificatamente le prescrizioni e le sanzioni di cui al presente articolo.*

ART. 8 (Rinvio).

Per quanto non espressamente previsto nel presente *disciplinare*, si rinvia alle disposizioni alle disposizioni e prescrizioni previste e specificamente regolamentate nella Direttiva – Linee guida a valere per l'annualità 2023 e 2024 relativa alla presentazione di progetti inerenti l'offerta di formazione formale esterna per i contratti di apprendistato professionalizzante.

ART. 9 (Annullamento dell'atto di concessione).

In caso di mancata osservanza del presente disciplinare, da parte del *Soggetto attuatore* nella realizzazione del *corso* assentito e concesso, la Regione Molise, procederà all'annullamento del corso stesso, previa diffida ad adempiere nel termine previsto nella Direttiva-Linee Guida 2023-2024 o in alternativa nel termine di 15 giorni.

ART. 10 (Validità ed efficacia della concessione).

Il presente atto di concessione ha validità e produce i suoi effetti, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per ogni singolo corso, fino alla emanazione del concesso e relativo provvedimento di liquidazione.

ART. 11 (Tutela della riservatezza).

Tutti i dati forniti in virtù del presente *disciplinare* saranno trattati nel rispetto del GDPR (Regolamento UE n.679/2016) e del D.lgs. n.101/2018 e ss.mm.ii..

ART. 12 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione, all'interpretazione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente è quello di Campobasso.